

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 464**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori LAURO e GIULIANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001**

—————

Istituzione della provincia dell’Arcipelago  
campano delle isole di Ischia, Capri e Procida

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 133 della Costituzione, facendo implicito riferimento a quel nucleo di libertà locali che è il frutto di un'antichissima e nobile tradizione, prevede il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione.

L'esigenza di dotare la realtà isolana campana di una provincia nasce innanzitutto dalla sua collocazione geografica e dalla sua realtà sociale, culturale ed economica ben diversa dal resto della provincia di Napoli. Tale istituzione renderebbe l'amministrazione più elastica e più facilmente raggiungibile dagli operatori economici e da quelli turistici al fine di rendere competitiva l'offerta turistica dell'isola e adeguarla agli *standard* internazionali ed europei.

Così operando si garantisce anche una politica di gestione delle risorse economiche locali isolane più efficiente e mirata alla soddisfazione - innanzi tutto economica - delle

esigenze prioritarie che tale comunità isolana esprime.

L'istituzione di questa nuova provincia, oltre ad essere una proposta di ulteriore decentramento amministrativo, si pone come riconoscimento di una realtà già operante sul terreno culturale, sociale ed economico in coerenza ai principi costituzionali ed in riferimento anche a realtà europee omogenee.

Per tutti questi motivi, molte isole godono di una maggiore autonomia, come le Antille olandesi o le isole Baleari, per portare alcuni esempi.

Il disegno di legge è composto da 5 articoli; gli articoli 1 e 2 indicano il capoluogo e la circoscrizione, i successivi articoli stabiliscono i tempi e le procedure che gli organi competenti debbono adottare all'atto della costituzione della provincia «Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita la provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida con capoluogo Ischia.

2. La circoscrizione della provincia di cui al comma 1 comprende i comuni di Capri, Ischia e Procida.

### Art 2.

1. L'elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione ed il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione provinciale, sono adottati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, sentita la regione Campania.

### Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ministri competenti adottano, con propri decreti, i provvedimenti necessari per la relativa attuazione.

2. Le amministrazioni provinciali di Ischia e di Napoli, con appositi accordi e con progetti di riparto approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e delle passività.

## Art. 4.

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura di Napoli, sono attribuiti, per competenza, agli organi ed uffici della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida.

2. I ministri competenti provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie variazioni nei ruoli del personale.

## Art. 5.

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato per la provincia Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida sono a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 3 miliardi per l'anno 2001 e lire 5 miliardi rispettivamente per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.